



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina



**Regolamento Consulta Comunale a favore delle
persone disabili**

Art. 1

E' istituita la "Consulta comunale permanente per le politiche a favore delle persone disabili".

Essa è l'organo di riferimento delle persone disabili e delle loro famiglie nei rapporti con l'Amministrazione comunale: a garanzia di una rete di servizi stabili, volti al superamento di condizioni di emarginazione e che assicurino la piena partecipazione alla vita sociale e familiare, la promozione del tempo libero, la vita associativa, il sostegno a situazioni particolari di bisogno, ecc.

Essa e' l'assise generale e permanente dei rappresentanti dei cittadini disabili e delle loro famiglie, dell'associazionismo cittadino in materia e di quanti operano, a

qualsiasi titolo ed in modo preminente, nell'ambito del settore della disabilità.
La Consulta ha il suo ufficio di Segreteria e Sala Assembleare in locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2

La Consulta opera con le forze sociali e le istituzioni per la realizzazione di un piano integrato di interventi sulle politiche sociali a favore delle persone disabili.

La Consulta, in particolare, nel rispetto della gestione sociale, garantisce la piena partecipazione delle persone disabili alla programmazione, alla progettazione ed alla proposta delle scelte in tutti i campi amministrativi di intervento a favore delle persone disabili. In particolare analizza i bisogni, avanza proposte per interventi che, nell'ottica della "sicurezza sociale", siano volti al miglioramento delle condizioni generali di vita, (analizza lo standard qualitativo dei servizi erogati dall'Amministrazione).

Art. 3

Fanno parte della Consulta comunale permanente per la disabilità i cittadini disabili residenti a Formia e i loro familiari, le Associazioni, le Cooperative integrate e le organizzazioni no-profit che operano da almeno un anno nel settore della disabilità, aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Formia.

Art. 4

Scopo fondamentale della Consulta è quello di rimuovere ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadinanza attiva ai cittadini disabili.

In particolare persegue i seguenti fini:

- a) favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- b) assicurare iniziative volte al miglioramento dell'autonomia personale e all'esercizio del diritto alla "cittadinanza attiva";
- c) stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio/sanitari tesi al soddisfacimento dei bisogni ed al miglioramento della qualità della vita;
- d) promuovere sul territorio la cultura dell'"inclusione".

Art. 5

Per gli scopi di cui al precedente art. 4) la Consulta comunale permanente sulla disabilità:

- a) esprime pareri su atti comunali che si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla disabilità attraverso la nomina di un rappresentante (come uditore) per ogni commissione consiliare;
- b) formula proposte agli organi comunali su ogni argomento ed in particolare sulla istituzione, gestione e fruizione dei servizi inerenti la disabilità.
- c) chiede audizioni con gli assessorati competenti per materia.

Art. 6

Per aderire alla Consulta i soggetti interessati presentano richiesta all'Assessorato Servizi alla Persona.

Entro 30 giorni dalla ricezione, la domanda viene trasmessa alla Consulta stessa, per

l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.

In sede di prima attuazione, l'Amministrazione comunale provvede a dare apposita informazione mediante manifesto cittadino.

I soggetti interessati, presentano entro la data prevista nel citato manifesto, richiesta di adesione indirizzata al Sindaco.

Art. 7

Gli Organi della Consulta sono: l'Assemblea ed il Presidente.

L'Assemblea elegge il Presidente scelto tra le persone disabili o i loro familiari ed in assenza di loro candidature tra i rappresentanti le Associazioni, le Cooperative integrate e le organizzazioni no-profit di cui all'Art. 3.

Il Presidente dura in carica per tutto il mandato dell'amministrazione comunale e può essere confermato per un solo mandato.

Il Presidente individua, in caso di temporaneo impedimento o assenza, un sostituto tra i membri della Consulta a cui delega per iscritto le sue funzioni.

Art. 8

La Consulta è convocata dal Presidente, con avviso scritto, e-mail o messaggio telefonico o via fax con la specifica dell'ordine del giorno, da partecipare a tutti i componenti almeno 7 giorni prima della seduta.

Oltre che per iniziativa del Presidente, la convocazione può essere richiesta dall'Assessore ai Servizi alla Persona e da almeno ¼ dei componenti la Consulta, con nota inviata al Presidente, contenente l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può essere effettuata almeno 24 ore dopo la prima, senza specifico avviso, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per esigenze di migliore funzionalità per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 e 5, la Consulta può operare per gruppi di studio, individuati e coordinati secondo direttive della Consulta stessa.

In seno all'Assemblea si possono costituire gruppi tematici, per specifiche problematiche (es lavoro, scuola, famiglia e tempo libero, prevenzione e riabilitazione, ecc.) per fasce di età e/o per zone territoriali, al fine di favorire la partecipazione e l'effettiva funzionalità. I gruppi riferiscono e si attengono alle decisioni dell'Assemblea.

I Gruppi ed il Presidente possono richiedere l'intervento di esperti in singole materie, subordinandolo, nel caso in cui questo comportasse oneri finanziari ad una formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Il Presidente è il portavoce della Consulta presso gli organi comunali e compie tutti gli atti necessari ed opportuni per conseguire gli scopi di cui all'art. 4 ed art. 5 secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Il Presidente è coadiuvato da un funzionario, con mansioni di segretario, nominato dall'Amministrazione comunale tra il personale dei Servizi Sociali.

Art. 10

La qualità di iscritto alla Consulta si perde nel caso di morte, di decadenza dei requisiti di cui all'art. 3, e di recesso da presentarsi in forma scritta.

Art. 11

La partecipazione alla Consulta e l'assunzione di cariche è a titolo gratuito.

Art. 12

L'Assemblea, a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, può proporre modifiche al presente Regolamento.